



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021

Art. 4 (Accordo)

Forme di cooperazione

1. Le forme di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono comprendere lo scambio di:

- a) informazioni sui reati, gruppi criminali organizzati e soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
- b) informazioni per la ricerca di persone che si sottraggono agli organismi preposti alle indagini preliminari, ai giudici per le indagini preliminari e ai tribunali, e di persone che sfuggono alla punizione di carattere penale, persone scomparse, nonché misure tese ad identificare le persone o i cadaveri non identificati;
- c) informazioni relative al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori, al commercio internazionale di tali sostanze, compreso il commercio tramite Internet, alle persone fisiche e giuridiche che vi partecipano, nonché ai risultati delle analisi condotte sui campioni di droga sequestrata, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori;
- d) informazioni e dati sui soggetti autori di reato che sono di reciproco interesse o operanti sui territori dei rispettivi paesi;
- e) informazioni sugli strumenti legislativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalità;
- f) informazioni sui metodi utilizzati per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere dello Stato;
- g) informazioni per combattere la pedopornografia online e la criminalità informatica;
- h) esperienze nella lotta alla criminalità, in particolare sulle migliori prassi dell'analisi criminale, sull'uso di sistemi e metodi moderni, sui mezzi tecnici e le nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta alla criminalità;
- i) informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorità competenti, possibile scambio di esperienze, organizzazione di corsi di formazione, formazione, addestramenti, seminari e altre attività;

j) altre informazioni di interesse reciproco per le Parti.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

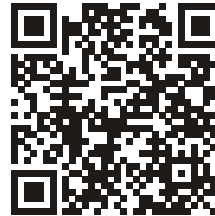
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-197-2023/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it